



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TRIBUTARIE REGIONALI E PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2005, N. 13.**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 26 aprile 2018

Si assegna il numero **\_\_9\_\_** della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno **\_\_2018\_\_**

**LA GIUNTA REGIONALE**  
**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**emana**

**Il seguente regolamento:**

## **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di utilizzo del fondo incentivante istituito per il potenziamento delle strutture tributarie regionali ed il contrasto all'evasione, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

2. Ai fini del potenziamento dell'attività della Regione Calabria in campo tributario, sono attribuiti compensi incentivanti al personale a qualsiasi titolo in servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le strutture tributarie regionali coinvolto in programmi e progetti finalizzati al recupero dell'evasione ed al controllo del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative. Il personale di ruolo non dirigenziale titolare di incarichi di posizione organizzativa ovvero di alta professionalità resta escluso dalla partecipazione alla presente forma di incentivazione.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1 sono effettuati acquisti di attrezzature informatiche o stipule di contratti di lavoro a termine o incarichi di consulenza di personale esterno alla pubblica amministrazione.

## **Articolo 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per "struttura tributaria regionale", il complesso delle articolazioni dei settori tributari del dipartimento competente in materia di bilancio;

b) per "accertamento tributario", il complesso delle attività istruttorie, di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quant'altro rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la relativa quantificazione, che si concludono con la notificazione di avviso di accertamento al contribuente interessato, con emissione di ruolo esattoriale o con la conferma giudiziale, l'attività di ricerca e di individuazione dei legittimi soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività di recupero delle imposte, tasse, diritti o comunque denominati aventi natura tributaria, di competenza regionale e gestiti dalle strutture tributarie regionali di cui alla lettera a);

c) per "procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative", il complesso delle attività istruttorie, di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto che si concludono con l'emissione dei ruoli per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative;

d) per "piano di produttività", il piano con il quale sono stabiliti gli obiettivi di incremento di produttività e di miglioramento quali-quantitativo della riscossione dei tributi regionali e delle sanzioni amministrative.

## **Articolo 3**

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione, liquidazione e utilizzo del fondo incentivante determinato nel limite massimo della quota dell'uno per cento dell'ammontare annuo riscosso in via definitiva, a seguito di attività di accertamento tributario e di applicazione delle sanzioni amministrative poste in essere dal personale delle strutture tributarie, al netto delle spese di procedimento e delle spese sostenute per i contratti d'appalto e gli accordi di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai tributi regionali.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri di riparto della quota destinata all'incentivazione del personale preposto alle strutture tributarie regionali, come individuato all'articolo 1, comma 2, nonché della quota destinata alle altre spese ammesse.

3. Gli incentivi sono erogati sulla base dei risultati dell'attività svolta nell'anno precedente, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani di produttività.

#### **Articolo 4**

*(Costituzione del fondo)*

1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, è costituito in appositi capitoli (Programma U.01.04) del bilancio di previsione della Regione ed è alimentato nel limite massimo dell'accantonamento dell'uno per cento dell'ammontare del gettito finanziario annualmente riscosso in via definitiva dalla Regione a seguito di attività istruttoria e conclusione dei procedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, poste in essere dal personale delle strutture tributarie, risultante dal rendiconto di ciascun esercizio finanziario.

2. Ai sensi del comma 1 *bis* dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, alla costituzione del fondo concorre altresì il risparmio di spesa derivante dall'internalizzazione di attività, inerenti la riscossione tributaria, precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, andrà ad alimentare il fondo nei limiti massimi del cinquanta per cento del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non potrà comunque superare il cinquanta per cento della quota del fondo calcolato ai sensi del comma 1.

3. Al fine di semplificare la procedura di accertamento dell'entità delle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione del gettito tributario e delle sanzioni amministrative, e consentire la programmazione e la pianificazione degli interventi di potenziamento delle strutture tributarie regionali, i settori tributari, entro il 30 novembre di ogni esercizio finanziario, quantificano e comunicano al settore competente in materia di bilancio l'ammontare delle somme di cui al comma precedente e delle somme effettivamente riscosse in via definitiva, al netto delle spese di procedimento e delle spese sostenute per i contratti d'appalto e gli accordi di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai tributi regionali, riferite all'attività disciplinata dal presente regolamento, al fine dell'iscrizione delle risorse nel bilancio di previsione riferito all'anno successivo. L'ammontare definitivo delle risorse destinate al Fondo sarà oggetto di determinazione in sede di assestamento del bilancio a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario precedente.

#### **Articolo 5**

*(Ripartizione del fondo)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di bilancio, su proposta congiunta dei dirigenti dei settori tributari formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dai titolari di posizione organizzativa ovvero di alta professionalità in conformità con i criteri di utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, adotta il decreto di ripartizione del fondo, di cui costituiscono parte integrante i piani previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e dall'articolo 7. A seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, e delle conseguenti eventuali modifiche del fondo disposte in sede di assestamento del bilancio di previsione, potrà essere adottato un decreto di rettifica della ripartizione entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di assestamento.

2. Salvo diversa valutazione adeguatamente motivata nella proposta formulata dai dirigenti dei settori tributari, il fondo è destinato nella misura non inferiore al novanta per cento alla incentivazione del personale di cui all'articolo 1, comma 2, che abbia conseguito gli obiettivi di risultato indicati nel piano di produttività e, per la restante quota, agli altri acquisti e spese ammesse.

3. Le risorse del fondo destinate a finalità differenti dall'incentivazione del personale per le quali si prevede il mancato utilizzo nel corso dell'anno di riferimento sono finalizzate, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 7, al finanziamento del piano di produttività, fermo restando il limite massimo fissato dal comma 1 dell'articolo 8.

## **Articolo 6**

*(Criteri di utilizzo del fondo)*

1. I dirigenti delle strutture tributarie regionali provvedono, di concerto tra loro e nei termini sotto indicati, all'impiego delle risorse del fondo, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione, con i seguenti criteri:

a) la quota del fondo destinata all'incentivazione è individuata con il decreto di cui all'art. 5, comma 1, e successivamente ripartita, entro il termine del 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo all'adozione del citato decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), tra il personale di cui all'articolo 1, comma 2, che abbia contribuito all'innalzamento del livello produttivo e qualitativo delle prestazioni, nel rispetto delle norme che regolano gli aspetti economici e previdenziali, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di produttività di cui all'articolo 7;

b) la quota del fondo di cui all'articolo 5, comma 2, destinata agli altri acquisti e spese ammesse, è utilizzata mediante elaborazione:

1) in caso di acquisto di beni e servizi, di un apposito piano di acquisto, predisposto di concerto dai dirigenti dei settori tributari, sulla base delle esigenze di ciascun settore, ed approvato entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, da realizzare tramite l'avvio, entro trenta giorni dall'approvazione di tale decreto, di procedure di evidenza pubblica nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche tramite il ricorso alla Stazione Unica Appaltante o alla struttura dedita all'approvvigionamento di beni o servizi. L'ammontare complessivo degli acquisti deve comunque rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;

2) in caso di affidamento di incarichi di consulenza o di assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno, di un apposito piano di necessità, predisposto di concerto dai dirigenti dei settori tributari, sulla base delle esigenze di ciascun settore, ed approvato entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, da realizzare tramite l'avvio, entro trenta giorni dall'approvazione di tale decreto, di procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle norme statali e regionali che regolano il relativo ambito e dandone opportuna conoscenza al dipartimento competente in materia di gestione delle risorse umane. L'ammontare complessivo delle spese per gli incarichi di consulenza e le assunzioni a termine deve comunque rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

## **Articolo 7**

*(Piano di produttività)*

1. Il piano di produttività, predisposto di concerto tra i dirigenti di settore ed approvato entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, contiene i seguenti elementi:

a) descrizione dettagliata degli obiettivi da raggiungere e della loro correlazione coi fini previsti dall'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13;

b) determinazione del carico di lavoro minimo di ciascun partecipante ovvero del carico di lavoro di gruppi predeterminati, all'interno dei quali il carico è suddiviso dal responsabile del gruppo, individuato tra i titolari di posizione organizzativa-alta professionalità ovvero tra i responsabili dei procedimenti;

c) determinazione degli indicatori di risultato finali, con predeterminazione dei criteri di qualità delle lavorazioni.

2. La quota del fondo alimentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, destinata all'incentivazione del personale è ripartita tra gli aventi diritto, in proporzione ai mesi di servizio svolto presso le strutture tributarie, secondo le modalità seguenti:

- a) il cinquanta per cento è erogato con riferimento alla produttività di ciascuna unità di personale ovvero di ciascun gruppo di lavoro calcolata in ragione della percentuale di pratiche portate a compimento rispetto al numero di pratiche assegnate e della qualità degli esiti della lavorazione, secondo la griglia di valutazione allegata al presente regolamento *sub* A1 e A2;
- b) il quindici per cento è erogato con riferimento alla produttività di ciascuna unità di personale ovvero di ciascun gruppo di lavoro, e al suo apporto alla realizzazione del piano calcolata in ragione del rapporto tra il numero di pratiche portate a compimento e la media di lavorazione del personale del settore di appartenenza, tenendo conto della qualità degli esiti della lavorazione, secondo la griglia di valutazione allegata al presente regolamento *sub* A1 e A2;
- c) il quindici per cento è erogato con riferimento alla produttività di ciascuna unità di personale ovvero di ciascun gruppo di lavoro, e al suo apporto alla realizzazione del piano valutata in ragione della particolare rilevanza o complessità delle pratiche lavorate, di valore o impegno superiore alla media del valore o complessità delle pratiche omogenee assegnate al personale del settore di appartenenza e della qualità degli esiti della lavorazione, secondo la griglia di valutazione allegata al presente regolamento *sub* A1 e A2;
- d) il venti per cento è erogato con riferimento alla valutazione complessiva, espressa dal dirigente di settore, relativamente alle attività svolte da ciascuna unità di personale per la realizzazione del piano.

3. La quota del fondo alimentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è erogata in ragione del numero di pratiche oggetto di internalizzazione portate a compimento da ciascuna unità di personale ovvero di ciascun gruppo di lavoro entro limiti massimi giornalieri e complessivi determinati nel piano, ed alla qualità degli esiti della lavorazione controllati a campione, secondo criteri-predeterminati in sede di approvazione del piano di produttività.

4. I dirigenti dei settori tributari per la realizzazione delle finalità di cui al presente regolamento, possono costituire gruppi di lavoro anche intersettoriali, formati da personale in forza presso le strutture tributarie regionali.

5. In sede di determinazione delle spettanze, l'importo complessivo destinato al personale impegnato nei piani di produttività, viene calcolato secondo quanto previsto dal comma 2. Al partecipante titolare di responsabilità di procedimento è attribuito un parametro compensativo con erogazione di una somma pari ad 1,2 volte rispetto a quanto spettante ai sensi del citato calcolo.

## **Articolo 8**

### *(Limiti importi incentivi erogabili)*

1. L'importo dell'incentivo assegnato alla singola unità di personale non può superare il sessanta per cento del trattamento economico annuo lordo complessivo erogato in applicazione del contratto collettivo di lavoro. Nel caso in cui siano contestualmente erogati, a qualunque titolo, altri trattamenti economici in applicazione della contrattazione collettiva, l'importo dell'incentivo di cui al presente regolamento non può superare il quaranta per cento dell'intero trattamento accessorio.

2. Qualora la somma spettante alla singola unità di personale raggiunga il limite di cui al comma 1, l'incentivo spettante è erogato nel limite massimo del sessanta per cento del trattamento economico; le risorse del fondo per le quali si è realizzato un mancato utilizzo nel corso dell'anno di riferimento in ragione dell'applicazione dei limiti di cui comma 1, sono portate ad incremento del fondo dell'anno successivo.

3. L'ammontare del fondo incentivante per ciascuna unità di personale è da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale. Sul fondo gravano anche le ritenute previdenziali ed ogni altro onere a

carico della Regione Calabria o dei soggetti terzi presso i quali il personale dipendente in servizio è incardinato.

### **Articolo 9** *(Liquidazione del Fondo)*

1. La liquidazione del fondo:

- a) per la quota destinata all'incentivazione del personale, da ripartire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del piano di produttività con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di bilancio, su proposta congiunta dei dirigenti dei settori tributari corredata da motivata relazione, controfirmata dai titolari di posizione organizzativa ed alta professionalità, dalla quale risulti il raggiungimento degli obiettivi in precedenza indicati nei piani di produttività, è effettuata per il tramite del dipartimento competente in materia di gestione delle risorse umane ovvero per il tramite dei soggetti esterni presso i quali è incardinato il personale non regionale;
- b) per la quota di cui all'articolo 5, comma 2, destinata agli altri acquisti e spese ammesse, è effettuata a seguito delle verifiche di collaudo e conformità dei beni e servizi acquistati e dell'emissione di regolare documento fiscale da parte dei soggetti fornitori dei beni e servizi medesimi nei rispetto dei tempi previsti per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione ovvero secondo le modalità che saranno definite nei contratti di affidamento della consulenza ovvero di assunzione del personale esterno con rapporto a termine.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi al dirigente del settore competente in materia di gestione economica del personale ovvero, in uno con il trasferimento delle risorse necessarie, all'eventuale fornitore del personale con contratto esterno, che provvedono:

- a) all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 7, con vincolo di destinazione per l'erogazione dell'incentivo al personale impegnato nelle attività oggetto del presente regolamento;
- b) a quantificare gli oneri riflessi da porre a carico di ciascuna unità di personale in relazione alla quota di incentivo spettante, compresi i contributi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate con l'utilizzo della quota di fondo di cui all'articolo 7;
- c) alla liquidazione dell'importo netto spettante in favore di ogni beneficiario.

3. Le procedure ed i provvedimenti per l'utilizzo della quota di fondo di cui all'articolo 5, comma 2, destinata agli altri acquisti e spese ammesse, nonché i provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), sono di competenza di uno dei dirigenti dei settori tributari, precedentemente individuato, a rotazione, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

4. L'erogazione delle somme di cui al presente regolamento, che si configurano quale ulteriore incentivo alla produttività per il personale impegnato, è da ritenersi compatibile con altri incentivi, fermo restando il vincolo di cui all'articolo 8, comma 1, e quanto disposto dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le somme dell'incentivo impegnate e non distribuite vengono portate ad incremento del fondo dell'anno successivo.

### **Articolo 10** *(Norme transitorie e finali)*

1. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di bilancio, previa valutazione comparativa dei costi sostenuti e dei rendimenti ottenuti, di concerto con i dirigenti di settore può modificare nel limite massimo del dieci per cento le percentuali di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

2. Per il solo anno di approvazione e prima applicazione del presente regolamento i termini di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, si intendono fissati al trentesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso.

### **Articolo 11** *(Abrogazione)*

1. È abrogato il regolamento regionale 24 luglio 2008, n.2.

**Articolo 12**  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 03 Maggio 2018

**OLIVERIO**